

**COMUNE DI
ACQUAVIVA COLLECROCE**

REGOLAMENTO FER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE – MERCATO E FIERE.
(Legge Regione Molise , n° 33 del 27 settembre 1999 **artt. 20 e ss**)

CAPO I NORME GENERALI

- Articolo 1
(Oggetto del Regolamento - Definizioni - Aree di applicazione)
- Articolo 2
(Finalità)
- Articolo 3
(Compiti degli uffici comunali)
- Articolo 4
(Norme particolari sull'esercizio dell'attività)
- Articolo 5
(Durata delle concessioni)

CAPO II MERCATI / FIERE

- Articolo 6
(Disposizioni in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere)
- Articolo 7
(Orario)
- Articolo 8
(Spostamento della giornata di fiera o mercato)
- Articolo 9
(Caratteristiche delle attrezzature e modalità di occupazione dei posteggi)
- Articolo 10
(Norme di comportamento)
- Articolo 11
(Normativa igienico - sanitaria)
- Articolo 12
(Modalità di assegnazione dei posteggi e di scambio di posteggio)
- Articolo 13
(Posteggi riservati ai produttori agricoli)
- Articolo 14
(Assegnazione provvisoria di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati attraverso operazioni di spunta)
- Articolo 15
(Localizzazione aree mercatali)
- Articolo 16
(Calendario)
- Articolo 17
(Disposizioni finali per le fiere)

CAPO III POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

Articolo 18
(Individuazione di posteggi non ricompresi in aree mercatali)

CAPO IV COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 19
(Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante)
Articolo 20
(Zone consentite - calendario)
Articolo 21
(Determinazione degli orari)

CAPO V SANZIONI REVOCA E SOSPENSIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 22
(Sanzioni revoca e sospensione dell'autorizzazione)

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23
(Norma Transitoria)
Articolo 24
(Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi)
Articolo 25
(Attività stagionali)
Articolo 26
(Entrata in vigore)
Articolo 27
(Norma finale)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo I (Oggetto del Regolamento - Definizioni - Aree di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce i principi e le norme generali per la disciplina l'esercizio e lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche e la concessione e gestione dei posteggi del mercato e delle fiere nel Comune di Acquaviva Collecroce ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e SS. di cui alla legge della Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 "Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114" e degli art.28 c. 15 DLgs.vo 114/98..
2. Le definizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°114 sono valide anche ai fini del presente regolamento; inoltre si definiscono:
 - a) *autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - b) *scambio*: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - c) *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - d) *spuntista* l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
 - e) *posteggio non ricompreso in aree mercatali*: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione temporanee;

Articolo 2 (Finalità)

1. Le finalità che si intendono perseguire con il presente regolamento sono:
 - a) la valorizzazione, la salvaguardia e lo sviluppo del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - c) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle

- merci;
- d) la promozione, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - g) libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art.41 della Costituzione nel rispetto dei principi contenuti dalla L.287 del 10-10-90.

Articolo 3 (Compiti degli uffici comunali)

1. Spetta all'amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, la regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli,
2. Il Comando di Polizia Municipale e/o Corpo di Polizia Municipale o altra struttura incaricata dal Sindaco o dall'assessore delegato, ha il compito della sorveglianza circa il corretto funzionamento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche nonché circa il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e delle prescrizioni esecutive impartite dal Servizio Commercio.
3. In particolare - oltre alle ordinarie funzioni di controllo e vigilanza - è compito della struttura di cui al comma precedente:
 - sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le contrattazioni ed alle operazioni di vendita;
 - verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
 - provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento annotando sugli appositi registri predisposti dal Servizio Commercio le relative presenze;
 - registrare le presenze degli operatori commerciali che siano comunque presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.
 - far apporre la segnaletica necessaria, alla predisposizione dell'area mercato, il giorno precedente lo svolgimento delle attività; oltre a quella stabile che sarà apposta a seguito del presente regolamento;
 - provvedere alla predisposizione e preparazione degli spazi attuando tutto ciò che si renderà necessario per il normale svolgimento delle attività commerciali;
 - comunicazione all'ufficio Commercio in merito all'insorgere di problematiche che potrebbero impedire in toto o in parte il normale svolgimento delle attività e relativa rimozione ove possibile degli impedimenti mediante personale idoneo. Tale vigilanza sarà effettuata puntualmente nel giorno e nei giorni antecedenti la data fissata per le fiere e i mercati

4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità al dirigente del Servizio Commercio o al Corpo di Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
5. L'amministrazione comunale, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui al T.U.E.L. D.Lgs.vo 267 del 18-agosto-2000 art. 113-119.

Articolo 4 (Norme particolari sull'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
3. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33.

Articolo 5 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni hanno validità decennale e sono rinnovabili a norma di legge.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

CAPO II MERCATI/FIERE

Articolo 6 (Disposizioni in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere)

1. All'istituzione, la soppressione parziale o totale, la riduzione, l'ampliamento e lo spostamento dell'area mercatale (di fiere e mercati) deve provvedere il Consiglio Comunale osservando quanto disposto dal D.Lgs.vo 114/98, dalla L.R.33/99 e dal presente regolamento.
2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.3 comma5 del presente regolamento.

3. In tal caso l'amministrazione comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c. cui facciano parte i concessionari di posteggio che esercitano l'attività sul mercato.
4. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le quali devono essere rimosse entro 90 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita.
5. Nell'area di mercato dovrà essere collocata una bacheca a vetro protetta da una rete metallica o altro per le affissioni di atti, notizie e comunicazioni relative al mercato.

Articolo 7 (Orario)

1. Gli orari di attività dei mercati comunali sono determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.vo 267/00 (ex art. 36 c.3 L.8.06.90 n° 142) e degli artt.22-29 del D.Lgs.vo 114/98.
2. Il Sindaco, nello stabilire gli orari in materia di commercio su aree pubbliche, si attiene alle indicazioni e prescrizioni stabilite all'art.31 della Legge regionale n°33 del 28 settembre 1999.

Articolo 8 (Spostamento della giornata di fiera o mercato)

1. Per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco con propria ordinanza potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento della fiera o mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione Molise.
2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante l'affissione all'albo pretorio, dell'ordinanza e/o di un avviso di cui al comma 1.

Articolo 9 (Caratteristiche delle attrezzature e modalità di occupazione dei posteggi)

1. Le attrezzature devono essere collocate all'interno dello spazio appositamente assegnato come risultante dalla tavola cartografica allegata al presente regolamento.
2. Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi ed in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
3. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il Sindaco o un suo delegato, procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati senza modificarne il numero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. L'altezza minima dei banchi di vendita dal suolo non deve essere inferiore a 50 cm.; l'eventuale tendone, a copertura del banco, deve essere ad un'altezza minima dal suolo di 2 mt. - misurata dalla parte più bassa - e può sporgere di 1 mt. nella parte antistante oltre il confine del suolo assegnato, con assoluto divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
5. In deroga al comma 4 del presente articolo è consentita l'esposizione a terra ai venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e arredamenti nonché di altre tipologie merceologiche

appositamente individuate dal dirigente responsabile del servizio competente.

6. I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria.

Articolo 10 (Norme di comportamento)

1. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con particolari richiami o col sistema dell'incanto.
2. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
2. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, utilizzando i sacchetti annualmente forniti dal Comune in numero sufficiente alle loro necessità, depositandoli negli appositi contenitori, I trasgressori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni sanitarie e nel caso di recidività sarà loro revocata la concessione del posteggio
3. 4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
5. I titolari delle concessioni esistenti alla data di approvazione del presente atto conservano il diritto di continuare l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente agli effetti di legge.

Articolo 11 (Normativa igienico - sanitaria)

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 12 (Modalità di assegnazione dei posteggi e di scambio di posteggio)

1. Le modalità di assegnazione dei posteggi ed i criteri di priorità sono quelli previsti dagli artt. 24-29 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33
2. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico operanti nel medesimo mercato è consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al dirigente responsabile del servizio il quale provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta

giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 13 (Posteggi riservati ai produttori agricoli)

1. A favore degli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59 e successive modifiche, vengono riservati i posteggi secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. (Allegato "A")
2. Nell'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli vengono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a) trasferimento, da parte del coltivatore diretto, dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli esercitata nell'ambito di altro mercato comunale;
 - b) anzianità d'iscrizione alla gestione speciale coltivatori diretti dell'I.N.P.S.;
 - c) ulteriori criteri individuati dal bando comunale
3. I produttori agricoli dovranno essere in possesso della autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune in cui sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.
4. Agli effetti della presente deliberazione sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n° 59, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e del D.P.R. 26 aprile 1992, n° 300.
5. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma precedente, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione.
6. Qualora il produttore agricolo ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, ferme restando le vigenti disposizioni di legge, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti.
7. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 14 (Assegnazione provvisoria di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, attraverso operazioni di spunta)

1. L'operatore commerciale assegnatario di posteggio, fatti salvi i casi descritti dall'art. 10 comma 6 del presente regolamento, è tenuto ad essere presente nel mercato entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di contrattazione ed a permanervi per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti e perderà il diritto al posteggio per tutta la giornata.
2. Tale posteggio viene assegnato provvisoriamente a chi, presente nel mercato all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di contrattazione, sia legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche e non sia titolare di altro posteggio nel mercato medesimo seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nel mercato;
- b) maggiore anzianità d'iscrizione nel registro imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n° 580 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. Non si procede all'assegnazione provvisoria quando l'area in concessione sia costituita da un box o chiosco - locale, o su di essa si trovino strutture od attrezzature di proprietà del titolare della concessione fissate stabilmente al suolo.

Articolo 15 (Localizzazione aree mercatali)

1. Come risulta dall'allegata planimetria particolareggiata, nel territorio del Comune di Acquaviva Collecroce sono individuate due aree mercatali destinate a fiere e mercato. esse comprendono le seguenti zone: Via Gabriele Pepe e Via Indipendenza meglio distinte per aree nella planimetria allegata; i posteggi individuati per il mercato valgono anche per la fiera, in quanto, in tale occasione restano assegnate agli stessi operatori del mercato, considerato che l'area fiera si svolge nell'area destinata al mercato ulteriormente estesa con posteggi per la sola fiera. (Meglio specificato in planimetria Allegato "A")

2. La superficie totale dell'area mercatale è di mq. 535 ed è composta da n° 20 posteggi distinta come di seguito specificato:

a) **MERCATO AREE PUBBLICHE:** Composto da una struttura sita in Via Indipendenza la cui ampiezza complessiva (comprensiva della superficie dei posteggi) è di mq. 250 così composto:

a) N.5 posteggi di mq. 135 riservati esclusivamente alla vendita di prodotti alimentari così

attrezzati:

POSTEGGI		DESTINAZIONE TIPO
Posteggio n°1	mq.20	Attrezzato per la vendita di prodotti ittici
Posteggio n°2	mq.30	Attrezzato per la vendita di prodotti alimentari o ittici con negozio mobile
Posteggio n°3	mq.40	Attrezzato per la vendita di frutta e verdura
Posteggio n°4	mq.30	Attrezzato per la vendita di prodotti di tipo alimentare in genere
Posteggio n.5	mq.15	Riservato agli agricoltori per la vendita dei propri prodotti

Le strutture od altre attrezzature fissate stabilmente al suolo ove è esercitata la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare, devono soddisfare comunque i requisiti minimi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2000 pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie generale - n° 56 del 08.03.2000 avente ad oggetto "*Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*".

Gli stessi suddetti posteggi sono delimitati da borchie in acciaio infisse stabilmente al suolo riservati a operatori del settore alimentare che li utilizzeranno con proprie attrezzature idonee, inoltre, la suddetta area è fornita di servizi igienici riservati agli operatori ed ai consumatori. Il

posteggio n°5 è riservato agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti e n°⁰¹ riservati alla commercializzazione di prodotti ittici.

Per l'esatta numerazione, articolazione, superficie e dislocazione si rinvia alle allegate tavole cartografiche particolareggiate, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

b) **MERCATO ALL'APERTO**: L'ampiezza complessiva dell'area del mercato di Via Gabriele Pepe e Via Indipendenza (comprensiva della superficie dei posteggi) è di mq. 1000

4. Il numero complessivo dei posteggi del mercato all'aperto è articolato come di seguito indicato:
n° 20 Posteggi in Via Indipendenza di cui n° 6 per il settore alimentare e n° 12 per il settore non alimentare e n° 2 misto n° 2 per i produttori agricoli;
n° 11 riservati a operatori del settore non alimentare all'aperto in Via Gabriele Pepe;
n° 1 riservati ad operatori del settore alimentare all'aperto;
n° 1 (ai sensi del D.Lgs.vo 114/98 art.28 art.4 comma 2 lettera d)) riservati agli agricoltori di cui alla legge n° 59 del 9 febbraio 1963 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'esatta numerazione, articolazione, superficie e dislocazione si rinvia alle allegate tavole cartografiche, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.(Allegato "A")

5. b) **FIERA**: l'area destinata alla Fiera è la stessa destinata al mercato , per i posteggi si tiene conto di quanto stabilito al comma 1, per l'esatta numerazione dislocazione e superficie si rimanda alle tavole cartografiche relative all'area fiera allegata al presente regolamento, parte integrante e sostanziale.(Allegato "A")

6. Con deliberazione di Giunta Municipale, nell'ambito di ciascun mercato i posteggi possono essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi; è possibile, altresì, modificare l'articolazione merceologica dei posteggi ricompresi nelle aree mercatali suindicate al fine della loro rivitalizzazione e del potenziamento dell'offerta ai consumatori.

12. Le modifiche di cui al comma precedente si riferiscono alla trasformazione dei posteggi riservati al settore merceologico alimentare in posteggi misti ovvero del settore non alimentare limitatamente agli impianti del mercato coperto, individuando aree appositamente attrezzate.

13. Ulteriori aree mercatali possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio, maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

AREA MERCATALE

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

SUDDIVISIONE DELL' AREA DI MERCATO PER SETTORE MERCEOLOGICO

Settore	Superficie complessiva mq. (quale somma dei mq. di ogni singolo posteggio)
Alimentare	mq. 120
Non alimentare	mq. 715

Misto	mq. 50
Produttori agricoli	mq. 30

Meglio individuata nella allegata planimetria. (Allegato "A")

SUDDIVISIONE DELL'AREA FIERA

SUDDIVISIONE DELL'AREA FIERA PER SETTORE MERCEOLOGICO

Settore	Superficie complessiva mq. (quale somma dei mq. di ogni singolo posteggio)
Alimentare	mq. 40
Non alimentare	mq. 400
Misto	mq. 30
produttori agricoli	mq. 15

Meglio individuata nella allegata planimetria. (Allegato "A")

DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO/FIERA

I posteggi di cui alla precedente tabella sono stati delimitati con le dimensioni contenute nei limiti di cui al seguente prospetto

Settore	Metri lineari				Numero dei Posteggi disponibili *
	FRONTE		PROFONDITA'		
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
Alimentare					
Non alimentare					
Misto					
Per agricoltori					

Meglio indicato nell'allegata planimetria "___"

nota* n.b. (con la lettera "F" in tabella si intende: posteggio disponibile in occasione di fiere
con la lettera "M" in tabella si intende: posteggio disponibile in occasione del mercato
nell'area mercato i due posteggi coincidono e sono indicati con "F/M")

Posteggio di Via Indipendenza

Settore	Numero di posteggio disponibili	MQ.	Numero del posteggio
Alimentare	3	120	1 - 2 - 3 - 4
Alimentare (neg. Mobile)	1	30	2
Misto Agricoltori	1	15	5

CAPO III

POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

Articolo 16

(Individuazione di posteggi non ricompresi in aree mercatali)

1. E' facoltà del Consiglio Comunale istituire ulteriori posteggi per lo svolgimento di attività

commerciali su suolo pubblico all'interno di strutture turistiche, sportive, d'intrattenimento e svago ovvero in aree soggette a trasformazione o riqualificazione urbanistico ambientale che siano coerenti con la destinazione delle strutture e delle aree medesime.

2. Il dirigente del settore Urbanistico individua, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti minimi di decoro ed arredo urbano che le strutture o le attrezzature fissate stabilmente al suolo debbono possedere.

3. Le strutture od altre attrezzature fissate stabilmente al suolo in cui viene esercitata la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare, devono soddisfare comunque i requisiti minimi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2000 pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie generale - n° 56 del 08.03.2000 avente ad oggetto *"Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"*.

4. L'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati e sono utilizzabili solo per le autorizzazioni temporanee o sagre rilasciate dal Sindaco in deroga ai calendari e orari eventualmente stabiliti dal presente regolamento e dalle deliberazioni di Giunta Municipale, nel rispetto delle norme commerciali, urbanistiche e sanitarie.

In caso di più richieste per lo stesso posteggio, l'assegnazione avverrà seguendo i criteri di cui all'art.14 comma 2.

Articolo 17 (Calendario)

Il calendario relativo allo svolgimento delle attività relative al mercato alle fiere ed al mercato coperto, sarà stabilita da apposita deliberazione di Giunta Municipale.

Articolo 18 (Disposizioni finali per le fiere)

Le disposizioni previste per il mercato si applicano, in quanto compatibili anche alle aree oggetto del presente articolo e si rimanda a quanto previsto dall'art.29 L.R.33/99 e seguenti.

CAPO IV COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 19 (Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 28 comma I della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 - con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

3. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1KM.

Articolo 20 (Zone consentite)

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può esercitarsi su tutte le strade del centro urbano.

Articolo 21 (Determinazione degli orari - calendario)

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, mentre il calendario di svolgimento sarà determinato con deliberazione di Giunta Municipale.

CAPO V SANZIONI REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 22 Sanzioni – Revoca dell'autorizzazione

1. Si applica quanto previsto dall'art.29 del D. Lgs.vo 114/98 e art. 27 L.R.33/99 e dal regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Inoltre, il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
3. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 2, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.
4. La mancata esibizione dell'autorizzazione in caso di richiesta degli organi di vigilanza, dà la facoltà al personale di vigilanza di far rimuovere la merce messa in vendita e far liberare il posteggio, oltre a quanto previsto dai precedenti commi.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 (Norma transitoria)

In fase di prima applicazione, si attuerà quanto previsto dall'art.24 comma 7-8 L.R. 33/99 e art. 30 comma 3 D.Lgs.vo 114/98; sulla base delle indicazioni, contenute in apposita relazione, del corpo dei Vigili Urbani che hanno provveduto in passato alle assegnazioni in forma precaria.

(Articolo 24)
(Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi)

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento nel caso in cui rimanga invariata l'ampiezza complessiva dell'area mercatale.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono disposte dal Sindaco o da un suo incaricato .

Articolo 25
(Attività stagionali)

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'apposizione del visto di legittimità dell'organo di controllo ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n° 142 e della legge 15 maggio 1997, n° 127.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale definisce le modalità organizzative dei servizi comunali necessarie per il rispetto del regolamento medesimo.

Articolo 27
(Norma finale)

Per quanto non espressamente indicato e/o previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.